



associazione nazionale allevatori suini

Via Nizza 53 – 00198 - ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

NOVITA' PER I SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

Riconoscimento imprese, approvazione programmi genetici e formato del certificato zootecnico

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, tenendo conto dell'evoluzione normativa europea e nazionale, con DM 35541 del 14 dicembre 2018, ha aggiornato il Disciplinare e le Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri suini riproduttori ibridi. I riferimenti normativi sono il Regolamento UE 2016/1012, entrato in vigore lo scorso 1 novembre ed il D.Lgs 52/2018 del 11 maggio 2018.

Le innovazioni riguardano la distinzione tra riconoscimento dell'organizzazione che tiene il Registro, che assume il nome di Ente ibridatore, e l'approvazione dei singoli programmi genetici, una precisa definizione di suino riproduttore ibrido, più dettagliati requisiti per il riconoscimento degli Enti ibridatori e per l'approvazione dei programmi genetici, un nuovo formato del certificato zootecnico, con informazioni dettagliate circa genealogia, prestazione e dati genetici.

In particolare, il riconoscimento degli Enti ibridatori e l'approvazione dei programmi genetici, compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Autorità competente), che si avvale del parere del Comitato tecnico ibridi e dell'attività di istruttoria e controllo, affidate all'ANAS in qualità di Ente selezionatore della specie suina. Il predetto Comitato tecnico ibridi (CTI) è composto da esperti del mondo della ricerca, nominati dal Ministero, da rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri Agricolo e della Salute, da tre rappresentanti degli enti ibridatori individuati sulla base del maggior numero di certificati zootecnici emessi nei due anni precedenti. I suini riproduttori ibridi possono appartenere alla Classe linea pura, se si tratta di riproduttori di linea pura sottoposti a valutazione genetica ed impiegati per la riproduzione della medesima linea pura e per la produzione di incroci o alla Classe ibridi, se si tratta di incroci. Il nuovo certificato zootecnico, redatto ed emesso dall'Ente ibridatore, è valido solo se dotato di una particolare etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata dall'Ufficio Centrale dell'Albo. Il certificato può essere emesso a partire dal compimento del sesto mese di età del suino riproduttore e prima della data di uscita per vendita. Nel caso di femmine vendute ad un'età inferiore ai sei mesi, per l'emissione del certificato è necessario attendere il compimento del sesto mese di età.

Infine, le disposizioni transitorie delle norme europee e nazionali stabiliscono che i Registri dei suini riproduttori ibridi, già approvati in precedenza, sono considerati programmi genetici approvati. In ogni caso il D.Lgs 52/2018 precisa che entro fine 2019 gli Enti ibridatori adeguino, se necessario, i loro requisiti tecnici ed organizzativi al dettato del Regolamento UE 2016/1012.

I testi del Disciplinare e delle Norme tecniche sono consultabili su www.anas.it / **albo registri ibridi / informazioni generali / normative.**